

SE.RI.MI. SRL
SERVIZI RIUNITI MIRA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

Ai sensi dell'art. 6, comma 3,
del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300"*

EMISSIONE E MODIFICHE				
rev.	data	descrizione	Approvato	
0	30 marzo 2016	Prima emissione	CdA	
1	31/01/2018	Aggiornamento	CdA	
2	2023	Aggiornamento	CdA	
				Pagina 1
				Pagine 31
Il Modello di Organizzazione e Gestione Controllo, compresi i relativi Allegati, è un documento riservato e di proprietà di Se.ri.mi. Ristorazione Srl. In quanto tale non potrà essere divulgato a terzi, interamente o in parte, senza espressa autorizzazione da parte della Presidenza della Società.				

INDICE**PARTE GENERALE**

1. DEFINIZIONI	5
2. PREMESSA GIURIDICA	7
3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI SE.RI.MI.	17
4. COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	21
5. MAPPATURA DELLE ATTIVITA' SENSIBILI	22
6. ORGANISMO DI VIGILANZA	25
7. ORGANIZZAZIONE, DELEGHE E POTERI	28
8. SISTEMA DISCIPLINARE.....	29
9. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO.....	31

PARTI SPECIALI

<i>PARTE SPECIALE A</i>	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
<i>PARTE SPECIALE B</i>	REATI SOCIETARI E ABUSO DI MERCATO
<i>PARTE SPECIALE C</i>	REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO
<i>PARTE SPECIALE D</i>	REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
<i>PARTE SPECIALE E</i>	REATI INFORMATICI E IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
<i>PARTE SPECIALE F</i>	REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
<i>PARTE SPECIALE G</i>	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
<i>PARTE SPECIALE H</i>	REATI AMBIENTALI
<i>PARTE SPECIALE I</i>	IMPIEGO DI LAVORO IRREGOLARE
<i>PARTE SPECIALE L</i>	REATI TRIBUTARI
<i>PARTE SPECIALE M</i>	ALTRI REATI

* * * *

ALLEGATI

<i>ALLEGATO 1</i>	CODICE ETICO
<i>ALLEGATO 2</i>	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
<i>ALLEGATO 3</i>	DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
<i>ALLEGATO 4</i>	APPENDICE NORMATIVA

1. DEFINIZIONI

Società

Se.ri.mi. Srl - Servizi riuniti Mira

Decreto

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* a norma della legge 29 settembre 2000, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni.

Destinatari

Soggetti a cui è rivolto il Modello, più precisamente Amministratori, Dipendenti, Collaboratori e Consulenti, nei limiti di quanto indicato dall’art. 5 del Decreto.

Enti

Persone giuridiche (con esclusione delle società di persone) e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Gruppo

Tutte le società controllate direttamente o indirettamente dalla Società, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile

Figure Apicali

Soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

Figure Sottoposte

Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Modello

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

OdV - Organismo di Vigilanza

Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

P.A.

La Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Partner

Controparti contrattuali di Se.ri.mi. sia persone fisiche che giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisti e cessioni di beni e servizi, consorzi, ecc..), ove destinati a collaborare con l'azienda nell'ambito dei "processi e delle attività sensibili".

Processi – Attività Sensibili

Processi e Attività di Se.ri.mi. nel cui ambito ricorre il rischio potenziale di una condotta illecita riconducibile ad uno dei reati previsti dal Decreto.

Whistleblowing

Attività di regolamentazione delle procedure per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

2. PREMESSA GIURIDICA

2.1. Il decreto

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* emanato in attuazione della legge 29 settembre 2000, n. 300 ha introdotto una rilevante novità nel nostro ordinamento, adeguando la legislazione italiana a convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia. In particolare, ci si riferisce alla:

- *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea
- *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della *Comunità Europea* che degli Stati membri
- *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

In precedenza, in ossequio al principio secondo il quale non è possibile che un ente sia soggetto attivo di reati e soggetto passivo di pene, la commissione di reati da parte di soggetti incardinati nella struttura della società – anche se suoi legali rappresentanti - aveva conseguenze solo nei confronti della persona che li aveva commessi.

A seguito del decreto 231 anche la società può essere assoggettata a sanzioni nel caso in cui persone incardinate nella sua struttura si rendano responsabili della commissione di alcuni particolari reati e la società stessa tragga beneficio dalla commissione degli stessi.

Questa forma di responsabilità – che si accompagna a quella delle persone fisiche che hanno realizzato materialmente l'illecito penalmente rilevante – ha consentito al nostro sistema di uscire da una concezione dell'illecito penale costruito strettamente sulla persona fisica.

Con questo ampliamento della responsabilità il legislatore ha inteso coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali non solo i soggetti che per conto degli enti commettevano fatti illeciti, ma anche gli enti stessi, con sanzioni che incidono sul loro patrimonio e sulla stessa loro capacità economica; colpendo così, indirettamente, gli interessi economici dei soci degli enti che, in definitiva, fino

all'entrata in vigore della legge in esame, potevano avvantaggiarsi dei frutti delle condotte illegali senza patire le conseguenze sostanziali dalla realizzazione di reati.

La natura delle sanzioni è amministrativa - e difficilmente il principio costituzionale secondo cui la responsabilità penale è personale (art. 27 della Costituzione) avrebbe consentito una contraria soluzione -, ma la particolare strutturazione delle stesse – la cui applicazione consegue alla commissione di reati - ha fatto parlare di un *tertium genus* di responsabilità, tra quella penale e quella amministrativa.

La Relazione illustrativa al Decreto ha stigmatizzato che si tratta di un *“tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Si è così introdotto nel nostro ordinamento un sistema punitivo degli illeciti di impresa che va ad aggiungersi e ad integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti nei confronti delle persone fisiche: il giudice penale competente a giudicare la persona fisica autore del reato è altresì chiamato a valutare, nello stesso procedimento, la responsabilità amministrativa dell'Ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo la disciplina e secondo le tempistiche tipiche del processo penale.

È opportuno precisare che il Legislatore ha previsto l'adozione del Modello in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La sua assenza non è perciò soggetta ad alcuna sanzione, ma riduce drasticamente le possibilità dell'Ente di essere esonerato dalla responsabilità, in caso di commissione di reati presupposti da parte dei propri amministratori e/o dipendenti.

2.2. I presupposti della responsabilità

La responsabilità amministrativa dell'Ente conseguente a reati è subordinata, a norma dell'art.5, alla ricorrenza contemporanea di due requisiti:

- 1) *un requisito oggettivo* e cioè il fatto che il reato sia stato commesso nell'interesse o comunque a vantaggio dell'Ente. In particolare:
 - *l'interesse* sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato raggiunto,
 - il *vantaggio* sussiste quando l'Ente ha tratto dal reato un risultato positivo, non necessariamente di natura economica;

2) *un requisito soggettivo* e cioè il fatto che sia stato commesso da un soggetto legato all'Ente da un rapporto qualificato:

- da "Figure Apicali", ovvero persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da "Figure Sottoposte", ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti componenti le Figure Apicali di cui sopra.

Il *requisito soggettivo* comporta una necessaria precisazione. Se è vero che il legislatore ha inteso estendere al massimo l'arco di responsabilità soggettiva, ricomprendendo di fatto tutti i soggetti dell'Ente, risulta però evidente che ha altresì previsto una diversa gradazione dell'onere probatorio in capo alla società a seconda della "qualità" degli autori materiali del reato. Sono infatti previsti due differenti regimi di attribuzione della responsabilità dell'Ente, a seconda che il reato sia commesso da un soggetto "apicale" o "sottoposto". La differenza si fonda sul presupposto che, nel caso di reato commesso da un "apicale", il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'Ente sia già di per sé soddisfatto dal momento che si presume che il soggetto "apicale" esprima e rappresenti la politica dell'Ente. Nel caso di specie sarà quindi la società a dover dimostrare la propria estraneità. Al contrario nel caso di reato che sia imputato ad un "sottoposto" la società dovrà "solo" dimostrare che non vi sia stata "inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza".

La responsabilità amministrativa dell'Ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato: l'Ente, infatti, non è ritenuto esente da responsabilità anche qualora l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile o qualora il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia (art. 8 del Decreto).

In ogni caso, la responsabilità dell'Ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autore del reato.

L'inserimento di reati anche di natura colposa (ad es.: *Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*) ha costretto a rivedere, almeno in parte, il concetto di *interesse o vantaggio* che l'ente deve avere (art. 5 D.Lgs. 231/2001) quale presupposto per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto.

La giurisprudenza ha chiarito che *"il requisito oggettivo che il reato sia commesso nell'interesse o nel vantaggio dell'ente che l'art. 5 D.Lgs. 231/2001 indica quale condizione essenziale per l'applicazione*

della sanzione, esprime due concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse “a monte” della società rispetto ad un vantaggio obiettivamente conseguito all’esito del reato” (Cassazione penale, sez. II, 30 gennaio 2006, n. 3615). Lasciando intendere, pertanto, che qualunque tipo di vantaggio (anche potenziale e non realizzato) può essere idoneo a concretizzare il requisito richiesto.

Dunque, nei reati legati all’igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, *l’interesse o il vantaggio* dell’ente potrebbe essere individuato, per esempio, nel conseguimento di un vantaggio economico indiretto derivante dalla mancata adozione di cautele antinfortunistiche e, pertanto, dal mancato esborso di somme per il corretto funzionamento del sistema della sicurezza aziendale.

2.3. I reati presupposto

La responsabilità dell’ente è circoscritta dalla legge ad una serie determinata di reati. Si tratta di un novero ristretto ma significativo di ipotesi di reato, che è stato progressivamente ampliato attraverso successivi interventi legislativi. Di seguito gli articoli del Decreto:

- I) Art. 24 - *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico frode delle pubbliche forniture”* (modificato dal D.lgs n.75 del 14 luglio 2020)
- II) Art 24-bis – *“Delitti informatici e trattamento illecito dei dati”* (introdotto dall’art. 7 L. 18 marzo 2008, n.48 e modificato dall’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2011, n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133)
- III) Art. 24-ter – *“Delitti di criminalità organizzata”* (introdotto dal comma 29 dell’art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94)
- IV) Art. 25 - *“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”* (come modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, dalla L.9 gennaio 2019 n.3 e da ultimo dal D.lgs n.75 del 14 luglio 2020)
- V) Art. 25-bis – *“Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti di riconoscimento”* (introdotto con D.L. n.350 del 25 settembre 2002 e modificato dall’art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99)
- VI) Art. 25-bis.1 – *“Delitti contro l’industria e il commercio”* (introdotto con art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99)

- VII) Art. 25-ter – “*Reati Societari*” (introdotto con D.Lgs. n.61 del 11 aprile 2002, modificato dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262, L. 6 novembre 2012, n. 190 dall’art. 12 L. 69/2015 e da ultimo dal D.Lgs 25 marzo 2017 n.38)
- VIII) Art. 25-quater - “*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico*” (introdotto con L. n. 7 del 14 gennaio 2003)
- IX) Art. 25-quater.1 – “*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*” (introdotto dall’art. 8, L. 9 gennaio 2006, n. 7)
- X) Art. 25 quinquies – “*Delitti contro la personalità individuale*” (introdotto con L. n. 228 del 11 agosto 2003 e modificato dall’art. 10, L. 6 febbraio 2006, n. 38 e dall’art. 1 della L. 199/2016)
- XI) Art. 25 sexies - “*Abusi di Mercato*” (introdotto con L. n. 62 del 18 aprile 2005, art. 9 comma 3 – Legge Comunitaria 2004)
- XII) Art. 25 septies – “*Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro*” (introdotto con L. 3 agosto 2007, n. 123 e poi sostituito dall’art. 300, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- XIII) Art. 25 octies – “*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio*” (introdotto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e modificato dall’art. 3 comma 5 lett. B L. 186/2014)
- XIV) Art. 25- octies 1 – “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*” (introdotto dal D. Lgs. n.184 del 8 novembre 2021)
- XV) Art. 25-novies – “*Delitti in materia di violazione del diritto d’autore*” (introdotto dalla lettera c) del comma 7 dell’art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99)
- XVI) Art. 25-decies – “*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*” (introdotto dall’art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, e poi sostituito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121)
- XVII) Art. 25-undecies – “*Reati ambientali*” (introdotto dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e modificato dall’art. 8 L.68/2015 e da ultimo dal d.lgs 21/2018)
- XVIII) Art. 25-duodecies – “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*” (introdotto dall’art. 2, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e modificato dall’art. 30 della Legge n. 161 del 17 ottobre 2017)
- XIX) Art. 25-terdecies – “*Reati di razzismo e xenofobia*” (introdotto dall’art. 5, comma 2 della L. 20/11/2017 n.167 e modificato dal d.lgs 21/2018)

- XX) Art. 25-quaterdecies – *“Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”* (introdotto dall’art. 5 comma 1 L. 3 maggio 2019, n. 39)
- XXI) Art. 25 – quinquiesdecies - *“Reati tributari”* (introdotti dall’art. 39 comma 2 del Decreto Legge 28/10/2019 n. 124 convertito con Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 e modificati dal D.lgs n. 75 del 14 luglio 2020)
- XXII) Art. 25- sexiesdecies – *“Contrabbando”* (introdotti dal D.lgs n.75 del 14 luglio 2020)
- XXIII) Art.25 – septiesdecies – *“Delitti contro il patrimonio culturale”* (introdotti dalla Legge 22 del 9 marzo 2022)
- XXIV) Art. 25 – duodevices – *“Reati di riciclaggio e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”* (introdotti dalla Legge 22 del 9 marzo 2022)
- XXV) La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione alla legge 16 marzo 2006 n. 146 (*“Ratifica della convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata”*) che ha ampliato l’ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001 ad una serie nuova e nutrita di reati (*Reati Transnazionali*)

Laddove in futuro il Legislatore possa prevedere altre fattispecie criminose, si renderà necessario procedere ad una integrazione del Modello.

2.4. Le sanzioni

Alla affermazione della responsabilità, il Decreto, all’art. 9, prevede:

- *sanzioni di natura patrimoniale*
- *sanzioni di natura interdittiva*
- la confisca del prezzo o del profitto del reato
- la pubblicazione della sentenza.

Sono previste *sanzioni di natura patrimoniale*, sotto la specie di ammende anche di rilevante entità (strutturate in modo analogo al sistema sanzionatorio comunitario previsto dall’art. 15 del Regolamento CE n. 17 del 1962 per le ammende applicabili dalla Commissione europea alle imprese che violano gli artt. 85 e 86 – oggi 81 e 82 - del Trattato CE sulla concorrenza), ovvero ammende conteggiate in unità di conto o quote, ricomprese tra un minimo di 100 ed un massimo di 1.000, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività

svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della singola quota, a sua volta, viene fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Il valore della singola quota va da un importo minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549.

Sono previste *sanzioni di natura interdittiva*, tra le quali:

- la interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'esclusione da finanziamenti, sussidi, agevolazioni o contributi o la revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, che si aggiungono alle sanzioni pecuniarie, possono essere applicate cumulativamente tra loro e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, sempreché il verificarsi della fattispecie criminosa sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente ed il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei medesimi criteri usati per determinare le pene pecuniarie.

L'art. 15 prevede che qualora si debba applicare una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente e questa possa pregiudicare l'espletamento di un pubblico servizio o avere gravi ripercussioni sui livelli occupazionali, si possa sostituire questa sanzione con la nomina di un commissario giudiziale che, per evitare le conseguenze dannose sopra richiamate, verrà chiamato a gestire l'azienda per il periodo che avrebbe dovuto avere la interruzione dell'attività.

2.5. Motivi di esenzione dalla responsabilità della persona giuridica

Il Decreto prevede specifiche forme di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente.

Innanzitutto, l'Ente è esente se riesce a dimostrare che chi ha commesso il reato presupposto ha agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, comma 2 del Decreto).

Per i reati commessi da *soggetti in posizione apicale*, l'art. 6 prevede l'esenzione per l'Ente che dimostri in sede giudiziaria che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *modello di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento, sia affidato ad un *Organismo di Vigilanza* (di seguito OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il modello di cui alla sopracitata lettera a) deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- f. prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi.

Per quanto riguarda i *soggetti sottoposti all'altrui direzione*, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un *modello di organizzazione, gestione e controllo* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

È quindi consentito all'impresa dotarsi di strumenti formali e sostanziali che possano evitare alla società di esporsi al rischio che dalla commissione di reati possano seguire conseguenze anche molto serie, o addirittura impedienti, per la prosecuzione delle proprie attività. Tale strumento principe è il Modello che deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge.

La mera adozione formale del Modello non è di per sé sufficiente a garantire l'esonero dalle responsabilità poiché il Decreto richiede che venga "efficacemente attuato" e all'art. 7, comma 4, specifica che l'efficace attuazione del Modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando intervengano novità normative o quando emergano significative violazioni delle prescrizioni o mutamenti nell'organizzazione e nelle attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

È opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.

Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento, di fatto l'adozione del modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente. In diversa maniera il giudice dovrà solo verificare l'esistenza dei requisiti dei quali abbiamo già parlato.

La società deve poi dotarsi di un organismo di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

2.6. Linee guida

Se.ri.mi., conformemente a quanto previsto all'art. 6, co. 3 del Decreto, ha predisposto il proprio Modello anche grazie alle Linee Guide predisposte dalle principali associazioni di categoria e

rappresentanza quali Legacoop e Confindustria recependone la metodologia e le indicazioni progettuali e adattandole alla concreta realtà aziendale.

È importante evidenziare che il Modello dovendo rappresentare la realtà concreta dell'Ente cui si riferisce può anche discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI SE.RI.MI.

3.1. Obiettivi perseguiti da Se.ri.mi. con l'adozione del Modello

Se.ri.mi., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e della propria immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa contribuire a rafforzare la cultura della legalità, oltre che costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto di Se.ri.mi., affinché seguano, nell'espletamento della propria attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

La cultura della legalità, unitamente a quella della trasparenza e alla vocazione alla partecipazione sociale nelle attività caratteristiche e nell'amministrazione dell'azienda, costituiscono da sempre i postulati stessi dell'esistenza e dell'azione sociale e imprenditoriale della Società.

3.2. Destinatari del Modello

Il Modello è destinato a tutti coloro che operano per e con Se.ri.mi..

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro (nei limiti di quanto indicato dall'art. 5 del Decreto) che svolgono anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, quale che sia il rapporto che li lega allo stesso. In particolare, si applicano ai soggetti preposti alle fasi dei *processi e delle attività sensibili*, siano essi Organi Sociali, Dipendenti, Collaboratori e Consulenti e Partner.

La Società comunica e diffonde il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne la conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti destinatari del Modello sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza.

Se.ri.mi. condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle disposizioni del proprio Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse di Se.ri.mi. ovvero con l'intenzione di procurare ad essa un vantaggio.

3.3. Funzioni e caratteristiche del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di regole, procedure e attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a conseguire obiettivi di prevenzione nella commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto (se non aggirando fraudolentemente le regole indicate).

In particolare, mediante l'individuazione delle c.d. *"attività sensibili"* (cioè di quelle attività in cui esiste la possibilità di commissione di un reato presupposto) e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- diffondere, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Se.ri.mi. nelle aree di *"attività sensibili"*, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Se.ri.mi. in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di *"attività sensibili"*, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle *"attività sensibili"* dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità/probabilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;

- istituzione di un sistema sanzionatorio per i comportamenti che costituiscano una violazione del Modello;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

3.4. Adozione del Modello

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione nell'adottare il suddetto Modello, ha individuato il proprio Organismo di Vigilanza affidandogli l'incarico e il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di promuoverne l'aggiornamento.

3.5. Modifiche e integrazioni del Modello

Posto che il Decreto rimanda alla responsabilità dell'organo dirigente (art. 6 comma 1 lett. a del Decreto) il compito di adottare ed efficacemente attuare il Modello, anche le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Se.ri.mi.

Ogni altro cambiamento o integrazione di carattere specifico che non modifichi la sostanza del modello ma ne integri o migliori l'efficienza sarà di competenza dell'Organismo di Vigilanza e troverà spazio nelle comunicazioni continuative con il Presidente o nelle relazioni periodiche rivolte al Consiglio di Amministrazione.

3.6. Prevenzione della Corruzione (ex Legge. 190/2012).

Se.ri.mi., in quanto società a partecipazione pubblica non di controllo¹, non rientra nel novero dei soggetti a cui la disciplina in tema di prevenzione della corruzione (Legge 190/2012) si applica direttamente.

Peraltro le Linee guida n. 1134/2017 predisposte dall'ANAC affermano che, *con riferimento alle società a partecipazione pubblica non di controllo, pur non essendo queste comprese nel novero dei soggetti di cui la disciplina in tema di prevenzione della corruzione si applica direttamente, si ritiene che anche per fenomeni corruttivi e di malagestio che si sono verificati, siano le pubbliche amministrazioni partecipanti a dover promuovere l'adozione del modello 231. [...] è opportuno che il predetto modello, sia integrato, preferibilmente in una sezione apposita, con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, ulteriori fatti corruttivi previsti dalla Legge 190/2012 rispetto a quanto già indicato dal D.Lgs. 231/2001.*

Alla luce di quanto su illustrato, Se.ri.mi. predispone e aggiorna annualmente il 'Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza' che prevede misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, **ulteriori fatti corruttivi previsti dalla Legge 190/2012** rispetto a quanto già indicato dal D.Lgs. 231/2001.

Si ricorda che la disciplina in materia di anticorruzione, introdotta dalla Legge 190/2012 contempla infatti una nozione di corruzione più ampia rispetto a quella già contenuta nel D.lgs. 231/01, facendo rientrare in essa tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, gli interessi privati condizionano impropriamente l'azione dell'amministrazione, creando situazioni di illegalità e di "cattiva amministrazione".

L'obiettivo, dunque, di tale disciplina è quello di prevenire condotte volte a procurare vantaggi indebiti al privato corruttore, anche in danno dell'ente o della società.

¹ Il CdA di Serimi, nella seduta del 27/07/2017, ha accolto il parere legale che riconosce la natura di società a partecipazione pubblica non in controllo ai sensi del D.Lgs. n.175 del 2016.

4. COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Le componenti chiave del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Se.ri.mi., sviluppato in linea con i requisiti del D.Lgs. 231/2001 e finalizzato a prevenire la commissione dei reati definiti nel citato decreto, possono essere così sintetizzate:

- a) il **Sistema di Organizzazione della Società**;
 - b) il **Codice Etico**;
 - c) **Principi Generali di Comportamento**;
 - d) il **Codice Deontologico del farmacista**
 - e) il **Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira e Mirano**
 - f) la **Mappatura delle Attività Sensibili**;
 - g) l'insieme delle **procedure organizzative, gestionali e di controllo** adottate dalla Società, richiamate dal Modello e dalle sue componenti ovvero aventi specifico impatto nelle aree considerate sensibili. In particolare:
 - UNI EN ISO 45001 in materia di Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
 - UNI EN ISO 14001 in materia di Sistemi di Gestione Ambientale
 - UNI EN ISO 9001 in materia di Gestione della Qualità
- Inoltre, il socio operativo Camst che offre servizi e funzioni in outsourcing a Se.ri.mi., ha adottato, per i relativi ambiti di applicazione, un proprio Sistema Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza in conformità alle seguenti norme:
- UNI EN ISO 22000 in materia di Sicurezza Agroalimentare
 - UNI EN ISO 22005 in materia di Sistemi di Rintracciabilità Agroalimentare
- h) **l'Organismo di Vigilanza**;
 - i) il **Sistema Disciplinare**;
 - j) il **sistema di Formazione e Comunicazione**;
 - k) *whistleblowing policy*: procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità ai sensi della Legge n. 179 del 30 novembre 2017.

5. MAPPATURA DELLE ATTIVITA' SENSIBILI

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 la creazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto stesso, impone un'analisi specifica delle aree aziendali in cui si potrebbe allocare il rischio reato e specificamente, in relazione a queste, la predisposizione di regole di comportamento e procedimenti interni idonei a garantire che la commissione di eventuali reati possa essere effettuata solamente aggirando fraudolentemente le procedure.

L'idoneità del Modello ad esonerare dalla sanzione la Società dipende dalla sua capacità di cogliere la specificità aziendale e di predisporre misure adeguate allo scopo voluto.

L'individuazione delle aree ed attività potenzialmente esposte ai rischi reato previsto ex D.Lgs. 231/2001 (c.d. "*mappatura delle attività sensibili*") è avvenuta attraverso l'analisi dei processi, delle attività e del sistema organizzativo di Se.ri.mi., realizzata attraverso l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività e del sistema organizzativo della Società e mediante l'effettuazione di interviste ai responsabili delle funzioni coinvolte nelle "attività sensibili".

L'analisi documentale e le interviste svolte sono state analizzate al fine di individuare le attività che potenzialmente ed astrattamente potrebbero condurre alla realizzazione di condotte illecite ai sensi del presente Decreto.

Grazie all'analisi delle attività aziendali potenzialmente a rischio si è provveduto a definire una mappa delle "*attività sensibili*", ovvero delle attività direttamente esposte ai rischi reato previsti dal Decreto o potenzialmente propedeutiche alla commissione di uno dei reati previsti.

L'analisi delle "*attività sensibili*" ha portato all'identificazione di alcune principali, distinte, categorie di reati di possibile commissione nell'interesse o a vantaggio della Società.

Fra queste:

- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Reati Societari e abuso di mercato
- Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Reati informatici e in violazione del diritto d'autore
- Reati di criminalità organizzata
- Reati contro l'industria e il commercio
- Reati ambientali
- Impiego di lavoro irregolare: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed impiego di cittadini di paesi terzi privi del permesso di soggiorno
- Autoriciclaggio: al riguardo la Società ritiene adeguati i protocolli / presidi adottati per i Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 25-octies, integrati con i più recenti presidi in materia di reati tributari
- Reati tributari
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Sono state inoltre analizzate le attività potenzialmente di supporto alla commissione di reati rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/01.

Il dettaglio di queste, come altre categorie di reato, sono contenute nella *“Mappatura delle Attività Sensibili”* che rappresenta un elemento costitutivo del presente Modello e uno strumento avente caratteristiche di aggiornamento e dinamicità. In tal senso, a cura e sotto la responsabilità dell'OdV, vengono effettuate periodiche revisioni della *mappatura delle attività sensibili*, in funzione delle evoluzioni legislative e/o dei cambiamenti organizzativi e funzionali della Società.

Dall'analisi sono state escluse alcune categorie di reato che appaiono astrattamente ipotizzabili nella realtà di Se.ri.mi. e la cui commissione è difficilmente configurabile nell'interesse o a vantaggio della società. In particolare:

- Mutilazione di organi genitali femminili
- Reati di razzismo e xenofobia
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.
- Contrabbando
- Delitti contro il patrimonio culturale

- Reati di riciclaggio e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Le principali “attività sensibili”, individuate a seguito dell’analisi dei principali processi aziendali, sono elencate nelle corrispondenti Parti Speciali.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA**Scopo ed ambito di applicazione**

È istituito presso Se.ri.mi. un Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) come funzione dotata di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo, in linea con quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 ed eventuali successive modifiche.

[OMISSIS]

Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi sociali, dei Consulenti e Partner (commerciali e finanziari), in merito ad ogni accadimento o situazione da cui potrebbe discendere la responsabilità di Se.ri.mi. ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I dipendenti ed i dirigenti della Società hanno l'obbligo di riferire tempestivamente all'OdV qualsiasi notizia di violazione del Modello e di qualsiasi suo elemento costitutivo, anche da parte di soggetti non appartenenti a Se.ri.mi., ed ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto. La violazione di tale obbligo potrà comportare l'applicazione di una sanzione disciplinare.

[OMISSIS]

* * * *

La legge 179/2017 *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* (c.d. whistleblowing) introduce obblighi in capo all'Ente ed all'Organismo di Vigilanza che devono - per la propria parte - garantire la massima riservatezza dell'identità del soggetto segnalante in tutte le fasi della gestione della segnalazione.

Serimi adotta una "Whistleblowing policy" ovvero una Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità ai sensi della Legge n. 179 del 30 novembre 2017 che prevede che il Segnalante possa formulare la propria Segnalazione utilizzando una delle seguenti modalità:

- A. **Tramite posta elettronica** inoltrando la Segnalazione da un proprio *account* di posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: segnalazioni.serimi@gmail.com
- B. **Mediante servizio postale:** in tal caso, a garanzia della riservatezza del Segnalante, la busta dovrà essere chiusa e indirizzata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di Serimi, Mira (VE), Via Mare Mediterraneo 1, con la dicitura ***"riservata personale"***

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone eventualmente accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute definendo i provvedimenti conseguenti in conformità con quanto previsto nel presente Regolamento e nella Whistleblowing Policy.

Serimi aggiorna la propria Policy in funzione anche degli aggiornamenti normativi che intervengono, a partire dal D.Lgs. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019 introdotto il 10 marzo e pubblicato in G.U. il 15 marzo 2023.

Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, reportistica previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo. I dati e le informazioni conservate nell'archivio sono a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

7. ORGANIZZAZIONE, DELEGHE E POTERI

L'Organizzazione delle attività, l'attribuzione di deleghe e poteri e la chiara identificazione di ruoli, responsabilità ed aree di competenza di chi opera all'interno dell'impresa rappresenta uno degli elementi fondamentali nella realizzazione di un adeguato sistema di controllo interno aziendale, anche ai sensi del presente Decreto.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

[OMISSIS]

8. SISTEMA DISCIPLINARE

8.1. Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

La commissione o il concorso nella commissione di tali reati è sanzionata dal Codice Penale, mentre, sul piano del rapporto di lavoro, le conseguenze non possono che essere quelle previste dagli artt. 2118 e 2119 Codice Civile.

Le regole che seguono disciplinano, invece, le conseguenze sul piano disciplinare delle violazioni dei principi del Modello che la Società si è data, a norma del citato decreto, per prevenire la commissione dei suddetti reati.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esistenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto la violazione oggetto della contestazione non è il reato, ma la mancata osservanza del Modello di prevenzione che la Società si è liberamente data.

In tal senso, la sanzione disciplinare deve essere caratterizzata da principi di tempestività e immediatezza.

Quanto alla tipologia delle sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, di legge o di contratto, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

Ogni responsabile di unità organizzativa (Direttore, Responsabile di Servizio, Capo Ufficio), nonché le figure incaricate del coordinamento di gruppi di lavoratori e, in ogni caso, ogni lavoratore chiamato a svolgere, anche temporaneamente, un ruolo gerarchicamente superiore in relazione alle responsabilità affidategli, deve far rispettare, controllandone l'applicazione, le norme del presente Modello e agire secondo le procedure aziendali in caso di trasgressione delle stesse.

Le regole che seguono integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari.

[OMISSIS]

8.2. Misure nei confronti di Collaboratori Esterni e Partner

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello e nel Codice Etico, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto e l'eventuale richiesta di risarcimento danni qualora dal comportamento illecito la Società possa subire l'irrogazione di misure sanzionatorie.

9. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO

9.1. Comunicazione del Modello

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso, sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione. La comunicazione e la formazione sui contenuti e sui principi del Modello sono garantite dalla Direzione della Società che identifica la migliore modalità di fruizione.

La comunicazione e la formazione sui contenuti e sui principi del Modello – condivise con l'Odv - sono garantite attraverso la identificazione delle più adeguate modalità di fruizione.

[OMISSIS]

9.2. Altri soggetti

Per quanto concerne collaboratori e consulenti esterni in genere, questi sono vincolati al rispetto del Modello, per le parti di volta in volta applicabili, anche mediante la previsione di apposite clausole contrattuali.

Se.ri.mi. identifica la modalità più adeguata per rendere disponibile ai soggetti terzi gli strumenti costitutivi del proprio Modello in coerenza con i rapporti instaurati.